



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di
ristrutturazione dei debiti proposto da ARIANNA RANIERI (c.f. RNRRNN76B53L319Y) e
da MAURO MARIA ROMERO (c.f. RMRMMR69D27L219H) assistiti dall'avv.
BIANCAMARIA BUCCO proposto in data 5.11.2025

OSSERVA

Mauro Maria ROMERO risulta essere consumatore – persona fisica non esercente attività
d'impresa e lavoratore dipendente presso studio notarile, così come Arianna RANIERI
consumatrice – persona fisica non esercente attività d'impresa e lavoratrice dipendente (docente
scuola media – Ministero dell'Istruzione).

I ricorrenti, pertanto, sono persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei ad
attività d'impresa o professionale e risultano pertanto qualificabili quali consumatori.







Il nucleo familiare comune è composto anche da due figli 
.

L'istanza è corredata della documentazione prescritta e della relazione particolareggiata con
attestazione ex art. 67, co. 4 CCII, redatta dal Gestore Avv. Dalila Di Loreto, che esprime
giudizio positivo di completezza e attendibilità della documentazione e attesta l'attuabilità del
piano.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'indebitamento dei ricorrenti non è riconducibile a condotte colpose o imprudenti, ma
semberebbe essere derivato da eventi sopravvenuti, imprevisi e indipendenti dalla loro volontà.

In particolare:

- perdita del lavoro del sig. Romero nel 2009, 
 (salvo lavori saltuari), 
;
- nascita del secondo figlio nel 2010, con conseguente incremento delle spese familiari;
- 
);
- ricorso al credito al consumo (finanziamenti e carte revolving) per far fronte alle spese
correnti e mantenere il regolare pagamento del mutuo prima casa;
- incremento progressivo dei tassi di interesse, che ha reso sempre più oneroso il
rifi naziamento dei debiti;

- tentativo di riequilibrio tramite mutuo ipotecario per liquidità nel 2022, volto a estinguere tutte le precedenti esposizioni, risultato poi insostenibile per l'elevato importo della rata.

La crisi è descritta come graduale, strutturale e non imputabile a negligenza, con costante volontà di onorare i debiti sino al momento dell'insostenibilità.

Dal ricorso risulta che:

- i debiti sono stati contratti per esigenze familiari e di sostentamento;
- i ricorrenti hanno regolarmente onorato le obbligazioni fino a maggio 2025;
- l'utilizzo di cessioni del quinto e deleghe di pagamento dimostra la volontà di garantire il rimborso;
- il mutuo del 2022 è stato acceso per estinguere debiti pregressi, non per finalità speculative;
- la situazione di sovraindebitamento è definita espressamente come non imputabile a negligenza o imprudenza;
- vengono evidenziate anche condotte non sempre corrette degli istituti finanziatori in relazione al merito creditizio.

L'ESPOSIZIONE DEBITORIA è così descritta:

a) Credito ipotecario

- Mutuo ipotecario Intesa Sanpaolo (stipulato il 28.10.2022)
- Importo originario: € 120.000,00
- Residuo complessivo: € 111.458,90
- Cointestato al 50% tra i coniugi
- Garantito da ipoteca sull'abitazione principale

b) Crediti chirografari

- Finanziamenti personali (Findomestic – 2025-, Agos – 2025-, Avvera -2024-, Prestitalia – 2024-, Cofidis)
- Carte revolving
- Finanziamenti con cessione del quinto e delegazioni di pagamento
- Importi rilevanti, maturati prevalentemente per rifinanziamento di precedenti debiti

Non risultano:

- debiti fiscali o contributivi;
- protesti;
- segnalazioni pregiudizievoli;
- carichi pendenti verso l'Erario.

SITUAZIONE DEBITORIA ROMERO MAURO MARIA

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INTESA SAN PAOLO	28/10/2022	€ 120.000,00	€ 111.458,90 € 55.729,45	Ipotecario Cointestato al 50%
FINDOMESTIC	22/01/2025	€ 74.232,00	€ 45.059,47 € 22.529,73	Chirografo 50% -garante
AGOS	15/03/2025	€ 27.604,00	€ 26.909,50	Chirografo
TOTALE			€ 105.168,68	

SITUAZIONE DEBITORIA RANIERI ARIANNA

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INTESA SAN PAOLO	28/10/2022	€ 120.000,00	€ 111.458,90 € 55.729,45	Ipotecario Cointestato al 50%
FINDOMESTIC	22/01/2025	€ 74.232,00	€ 45.059,47 € 22.529,73	Chirografo 50%
FINDOMESTIC CARTA REVOLVING	22/01/2025	€ 5.000,00	€ 5.090,41	Chirografo
AVVERA SPA	22/07/2024	46.440,00	€ 31.959,03	Chirografo, cessione del quinto
PRESTITALIA	07/11/2024	€ 14.400,00	€ 9.845,12	Chirografo cessione del quinto
COFIDIS	01/01/2025 29/06/2020	€ 5.880,00 € 2.400,00	€ 4.119,25 € 5.059,87 € 1.469,00	Chirografo Chirografo Chirografo
TOTALE			€ 135.801,86	

Il PIANO prevede espressamente che il creditore ipotecario sia soddisfatto in misura almeno pari a quella ricavabile dalla liquidazione del bene gravato da prelazione.

In particolare:

- l'immobile (abitazione familiare) è integralmente destinato alla procedura;
- valore stimato dell'immobile: € 105.000,00;
- il ricavato della vendita è destinato:
 - al pagamento integrale dei crediti prededucibili;
 - al pagamento del creditore ipotecario nei limiti del ricavato, nel rispetto della prelazione;

- la proposta è dichiarata più vantaggiosa dell'alternativa liquidatoria, anche per la presenza di ulteriori apporti da reddito (quote stipendiali per 4 anni).

Il piano rispetta il principio di cui all'articolo 67 comma 4 CCI atteso che il creditore ipotecario non riceve meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene su cui insiste la garanzia.

Il PIANO, infatti, prevede il seguente attivo distribuibile:

- ▣ Immobile (abitazione familiare) sito in Castelfrentano (CH), Via Benedetto Croce, identificato al catasto fg. 4 part. 4188 sub 6 e sub 15, valutato € 105.000,00, da porre in vendita e "rilasciabile libero".
- ▣ Apporto da redditi: accantonamento di € 500,00/mese per 48 mesi (4 anni), complessivi € 24.000,00, ripartiti € 210,00/mese (Romero = € 10.080,00) e € 290,00/mese (Ranieri = € 13.920,00).

Per soddisfare la seguente PROPOSTA:

- ▣ Prededuzione: pagamento integrale di (i) compenso OCC € 9.721,40 e (ii) fondo spese € 2.000,00.
- ▣ Creditore ipotecario (banca/mutuo): soddisfacimento con il ricavato della vendita dell'immobile, "nella misura consentita dal ricavato" (quindi in funzione del realizzo).
- ▣ Privilegiati (Advisor avv. Bucco ex art. 2751-bis n. 2 c.c.): pagamento al 100% mediante le somme accantonate mensilmente dagli stipendi.
- ▣ Chirografari: soddisfacimento parziale e proporzionale con il residuo (dopo prededuzione + ipotecario + privilegiati), con percentuali "da definire" in base a realizzo e debito residuo all'omologa.

MERITO CREDITIZIO

Il Gestore effettua la verifica ex art. 124-bis TUB (obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio tramite informazioni adeguate e/o banche dati) e concludendo per

- Intesa Sanpaolo (2022): il mutuo è stato acceso nel rispetto del merito creditizio; con tale mutuo è stato estinto il residuo del precedente e altri finanziamenti.
- Per il sig. Mauro Maria Romero: il finanziamento AGOS risulta "concesso con poca prudenza", perché al momento della stipula il ricorrente aveva già un'esposizione mensile rilevante (quota mutuo + quota/rischio su Findomestic) in rapporto allo stipendio di circa € 1.500,00.
- Per la sig.ra Arianna Ranieri:
 - il finanziamento Findomestic € 74.232,00 "non sembra rispettare il merito creditizio", poiché la ricorrente aveva già acceso un mutuo e due cessioni del quinto (Avvera + Prestitalia) con esposizione mensile già significativa;
 - i successivi finanziamenti Cofidis "sembrano concessi in violazione del merito creditizio".

A fronte di un reddito mensile familiare pari a circa € 3.600, già gravato da una rata di mutuo per l'abitazione principale di € 796,00 e riferibile a un nucleo comprendente due figli minori, la sostenibilità di ulteriori finanziamenti richiedeva una valutazione particolarmente rigorosa del merito creditizio, estesa alle spese necessarie e incompressibili del nucleo. In assenza di una simile verifica approfondita, la valutazione del merito creditizio non può dirsi pienamente adeguata ai criteri di cui all'art. 124-bis TUB, senza che ciò comporti, peraltro, un giudizio di colpa in capo al consumatore.

Infatti, secondo quanto esposto nel ricorso e nella relazione del Gestore, l'indebitamento trae origine da eventi sopravvenuti (perdita del lavoro del coniuge, aggravio del carico familiare e spese sanitarie) e i debiti sono stati contratti per esigenze di sostentamento, con reiterati tentativi di regolare adempimento anche mediante cessioni del quinto.

Allo stato non emergono elementi di colpa grave, malafede o frode ostativi all'accesso.

SOSTENIBILITA' DEL PIANO

Quanto alla capacità reddituale dei ricorrenti, dalla documentazione fiscale prodotta (dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024) emerge che il sig. Mauro Maria Romero ha conseguito redditi annuali pari rispettivamente a € 17.952,00, € 18.884,00 ed € 20.895,00, con un reddito annuo medio pari a € 19.243,67, corrispondente a un reddito mensile medio di € 1.603,64.

Parimenti, la sig.ra Arianna Ranieri ha dichiarato redditi annuali pari a € 29.633,00 per l'anno 2022, € 31.839,00 per l'anno 2023 ed € 31.726,00 per l'anno 2024, con un reddito annuo medio di € 31.066,00, corrispondente a un reddito mensile medio di € 2.588,83.

Tali dati, valutati in una prospettiva pluriennale, consentono di apprezzare la stabilità e la prevedibilità della capacità reddituale del nucleo familiare, nonché di verificare la congruità e sostenibilità degli impegni assunti nel piano, ai fini della valutazione di fattibilità e di meritevolezza dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell'articolo 67 CCI, la domanda è ammissibile.

Sotto il profilo soggettivo i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), sono persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il ricorso è ammissibile non essendo stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non avendo beneficiato dell'esdebitazione per due volte, o determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e l'OCC, come richiesto dal medesimo articolo

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Parte ricorrente in seno al ricorso ha chiesto in via cautelare ed immediata disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII le seguenti misure protettive:

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio attivo del consumatore nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento,
- la sospensione delle attuali trattenute operate sulla retribuzione della sig.ra Ranieri e del Sig. Romero, in forza di pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio

PQM

dichiara ammissibile la domanda di accesso alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da Mauro Maria Romero e Arianna Ranieri, ai sensi degli artt. 66 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

dispone che la proposta e il presente decreto vengano pubblicati sul sito WEB del TRIBUNALE DI LANCIANO – Pubblicità Legale – Crisi da Sovraindebitamento, e comunicati ai creditori a cura dell'OCC competente entro 30 giorni, con avviso della facoltà di presentare eventuali osservazioni nei termini di legge;

dispone altresì l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, e, per l'effetto:

- a. il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti,
- b. la sospensione delle trattenute derivanti da pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto, salvo diversa valutazione in sede di omologa;

rinvia ogni ulteriore valutazione in ordine alla quantificazione dei soddisfacimenti e alle percentuali di riparto alla fase di omologazione del piano.

Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Così deciso in Lanciano 3/02/2026

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso